



Ufficio stampa

Rassegna stampa

16-18 maggio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 L'INTERVENTO: Altro che casta! Siamo stati già liberalizzati
di Maurizio de Tilla – Presidente OUA (avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 4 RIFORME: Il decreto Brunetta riparte ma perde la «class action»
(il sole 24 ore)
- Pag 5 INDENNIZZO DIRETTO: L'indennizzo diretto sbarca on-line
(avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 6 INDENNIZZO DIRETTO: La giurisprudenza riapre i giochi
(avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 8 INDENNIZZO DIRETTO: Ma per gli avvocati i temi ancora sul tappeto sono
molti (avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 10 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio, i compiti dei legali
(avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 12 NOTIIFICHE: Giudice di pace, sì alle notifiche per via postale
(avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 13 SICUREZZA: Multe con aggravante notturna (il sole 24 ore)
- Pag 14 STUDI LEGALI: Promuovere l'attività via Internet nel rispetto della
deontologia forense - di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di
organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 17 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Altro che casta! Siamo stati già liberalizzati

di Maurizio De Tilla - Presidente Oua

lun. 18 - Nel recente incontro dell'Oua con il presidente della repubblica abbiamo consegnato un documento che illustra le preoccupazioni degli avvocati sul sovraffollamento dell'albo e sui ritardi legislativi nella riforma dell'ordinamento forense. La professione di avvocato ha bisogno di risposte precise con scelte prioritarie sul ripristino dei minimi di tariffa, consulenza legale, specializzazioni, formazione, accesso, disciplina, partecipazione e unità di rappresentanza. Il rischio è che si possa consolidare, nell'assenza di una riforma, una concezione utilitaristica e mercantile della professione che si sente sempre più stretta fra il potere del capitale e quello dello Stato. Preservare e migliorare la qualità, basata sulla formazione e nell'identità, rappresenta una garanzia per l'utenza che va protetta. La professione forense è direttamente collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso ed è ovvio che debba poter compiutamente giocare un ruolo credibile svolgendo i propri compiti istituzionali, politici e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, interlocuzione con i poteri, informazione corretta ecc.). L'attenuazione delle regole, come previsto dalla Legge Bersani, si risolve per gli avvocati in uno scadimento delle qualità e in una minor protezione del cliente. Altro che tutela del consumatore! L'accusa di essere una «casta» è assurda, la professione forense è stata sottoposta a una selvaggia liberalizzazione: siamo in presenza di accessi indiscriminati che mettono in concorrenza un numero enorme di professionisti, aggravato dalla decurtazione radicale delle tariffe. È oltretutto paradossale che l'Antitrust, con insistenti prese di posizioni, continui a reclamare l'espansione delle liberalizzazioni in atto. Abbiamo sempre respinto il modello di avvocatura di stampo anglosassone, che tanto si rincorre, almeno su alcuni giornali, che non è compatibile con il modello latino, oltretutto diffuso nella maggior parte dei paesi europei. Quel che più stride nella comparazione dei due modelli è la partecipazione di capitali di terzi nelle società professionali. Si corre il pericolo della partecipazione negli studi di capitali impiegati da multinazionali, banche, assicurazioni e supermercati. E potrebbe accadere che penetrino capitali di provenienza illecita. Di tutto ciò abbiamo discusso il fine settimana scorso alla Fondazione Carmignani, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e associazioni forensi: rivendichiamo un'avvocatura con un forte grado di autonomia, assoggettata a regole etiche e deontologiche che devono essere attentamente controllate dotandosi di una distinta e efficace rappresentanza istituzionale e politica. In questo ambito va collocata la riforma dell'ordinamento.

IL SOLE 24 ORE

Riforme. Berlusconi: il ministro è stato birichino ma la «rivoluzione» della Pa va avanti

Il decreto Brunetta riparte ma perde la «class action»

Rientra l'ipotesi di dimissioni: l'azione collettiva partirà a gennaio

Sab. 16 - «Una tattica da birichino che lo ha portato a un ottimo risultato. C'è stima, amicizia e affetto da parte dei ministri con lui e con tutti». Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha chiuso così il «caso Brunetta». Niente dimissioni dunque e avanti con la «rivoluzione della pubblica amministrazione». Che sarà operativa dal 1° gennaio 2010, promette il ministro nella conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio di ieri (assente Giulio Tremonti, il «rivale» di questi giorni su alcuni contenuti del decreto). Dal testo varato una settimana fa escono i sei articoli sull'azione collettiva di tutela giudiziale contro le inefficienze della Pa (dal 31 al 36) e si apre la strada dell'esame in Parlamento, dove arriverà lunedì. Sessanta giorni nel corso dei quali matureranno i pareri della Conferenza unificata e del Cnel e a cui seguirà comunque un confronto («che chiedo al presidente sia al massimo livello» ha sottolineato Brunetta) con le organizzazioni sindacali. Per la class action verrà messo a punto un apposito decreto legislativo dopo aver acquisito i pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura «sui riflessi che la nuova azione avrà sul processo amministrativo e sulla difesa erariale». Anche perché, ha spiegato Berlusconi, «c'è l'esigenza di coordinare la disciplina della class action «amministrativa» con quella della class action generale, che il Senato sta esaminando e ridisegnando nell'ambito del disegno di legge sullo sviluppo». Per attuare la riforma che introduce i premi selettivi per i dipendenti più produttivi, l'Autorità di valutazione dell'efficienza e della trasparenza, che completa la riforma della dirigenza e allinea la Contrattazione collettiva alle nuove regole valide nel settore privato, saranno varati complessivamente tre strumenti. Il decreto legislativo generale, che nella nuova versione si compone di cinque titoli e 67 articoli, il decreto legislativo per la class action che verrà presentato prima dell'estate e due decreti del presidente del Consiglio (Dpcm) per applicare le nuove regole alla Presidenza del Consiglio, alla scuola e alle accademie. Lo stralcio delle norme attuative della class action ha suscitato numerose reazioni critiche dell'opposizione e di organizzazioni dei consumatori come Cittadinanza attiva e Codacons. Per Linda Lanzillotta, responsabile per la Funzione pubblica del Pd, Brunetta «ha ceduto alle resistenze della burocrazia e alle pressioni lobbistiche dei concessionari dei servizi pubblici». La Lanzillotta ha anche accusato l'esecutivo della mancata attuazione dell'azione collettiva varata da Prodi con la Finanziaria 2008. «Si è continuato a rinviarne l'entrata in vigore, ora prevista al 30 luglio: ma, chissà, è legittimo ritenere che slitterà ancora. Inoltre il governo - ha aggiunto — ha stabilito che le norme non avranno carattere retroattivo: in questo modo, ha di fatto abbandonato all'orlo del destino e lasciato privi di tutela i risparmiatori vittime dei peggiori scandali finanziari degli ultimi anni: da Cirio a Parmalat fino ad Alitalia». Pronta la replica del ministro: nessuno stop, nessuna retromarcia «Linda Lanzillotta e il suo partito non hanno nulla da insegnare al governo Berlusconi e alla sua maggioranza. Dal 1° gennaio al più tardi, l'Italia avrà norme serie, applicabili e responsabili di azione collettiva tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico». Tornando al decreto legislativo generale, c'è da registrare qualche modifica in materia di contrattazione collettiva. Come già nel provvedimento originale il decreto prevede che non più di un quarto dei dipendenti di ogni amministrazione possa beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima, a seconda della performance individuale, e che non più della metà potrà goderne in misura ridotta al 50%, mentre ai lavoratori meno meritevoli non sarà corrisposto alcun incentivo. Tuttavia, questo principio potrà essere in parte derogabile dalla contrattazione collettiva. In sede di rinnovo, le parti potranno modificare «fino al 5% in più o in meno la percentuale della prima fascia, fermo restando che a quest'ultima verrà comunque attribuito il 50% delle risorse disponibili». «Non ci ho dormito una notte» aveva detto tre giorni fa il ministro parlando del fatto che a un quarto dei dipendenti non sarebbe andato alcun premio e promettendo una modifica per rendere più morbida la norma. Il ritocco è arrivato, a conferma della volontà di trovare un accordo «ampio e meditato» con tutti i sindacati. *D. Col.*

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Torna ad ampliarsi la possibilità per gli studi di occuparsi del ristoro degli incidenti stradali

L'indennizzo diretto sbarca on-line

Lun. 18 - La procedura di risarcimento diretto dei danni provocati da sinistri stradali ha scalzato gli avvocati, anche se questa affermazione non significa che siano azzerate le possibilità di lavoro per le toghe. Certo in generale i legali sono stati pesantemente penalizzati (non con automatico vantaggio per i consumatori), ma l'assistenza legale sui sinistri stradali cerca altre strade, si trasforma e prende le strade di internet. Innanzi tutto, in una valutazione oggettiva, bisogna considerare che gli avvocati possono sempre effettuare servizi di consulenza e assistenza (con rimborso a carico delle assicurazioni) in tutti i casi in cui non si applica l'indennizzo diretto. E i casi non sono pochi. Non si applica l'indennizzo diretto se i veicoli coinvolti nel sinistro sono più di due, oppure quando uno dei veicoli non è regolarmente assicurato e anche quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia. Inoltre ci deve essere impatto tra i veicoli. Ricorrono cause di esclusione da questa procedura quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore e anche quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili e quando uno dei due veicoli è un ciclomotore con il cosiddetto «targhino», quando sono coinvolti tram o mezzi su rotaia e, infine, quando uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale. In caso di danni fisici non si applica la speciale procedura se le lesioni riportate sono superiori al 9% d'invalidità permanente.

Le occasioni di lavoro per un avvocato non sono limitate, tuttavia, esclusivamente alle ipotesi in cui non si applica l'indennizzo diretto, ma anche a quelle in cui l'istituto trova attuazione. Certo la consulenza può assumere veste diversa. Sono tantissimi i siti internet di consulenza on line che offrono assistenza sia per il calcolo del danno sia per seguire l'interessato nello sviluppo della procedura. Il danneggiato potrà rivolgersi a un legale e, constatata la non convenienza del risarcimento offerto dall'assicurazione, potrà, tramite lo stesso, fare causa per ottenere il giusto risarcimento. Molti abbinano sia lo strumento di internet con l'offerta di servizi legali e spiegano che il servizio è finalizzato proprio a un controllo della congruità dell'indennizzo offerto.

In uno di questi siti internet si spiega che ad operare sono avvocati e non periti assicurativi, proponendo le competenze necessarie controllare l'adeguatezza dell'offerta della compagnia nei tempi prescritti dalla legge. In quel caso il cliente sarà convocato per la firma della procura a proporre azione giudiziale.

Questi siti internet si sviluppano sul territorio nazionale e coinvolgono gli avvocati che chiedono di affiliarsi. Queste iniziative cercano di porre un argine alla diminuzione delle occasioni di lavoro per il legale (soprattutto se giovane) e contemporaneamente sfruttano gli spazi lasciati aperti dalla procedura così come è.

Ulteriori aperture potrebbero arrivare, invece, da modifiche legislative invocate dagli organismi rappresentativi della categoria forense. Modifiche che peraltro non mirano ad abrogare l'istituto, ma a ridimensionare l'ambito di applicazione (solo ai danni materiali), a eliminare qualche inconveniente procedurale (azione anche contro il responsabile e la sua compagnia) e a consentire il rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale. *Antonio Ciccia*

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Consulta e giudici di merito sono intervenuti spesso a chiarire la portata del dlgs 209/08

La giurisprudenza riapre i giochi

Lun. 18 - I giudici, dall'entrata in vigore dell'indennizzo diretto, si sono occupati prevalentemente della questione relativa ai soggetti da chiamare in causa, e anche talvolta dei compensi professionali.

Chi chiamare in causa? Sul primo argomento, dopo una iniziale raffica di rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta, la corte costituzionale ha chiarito che il Codice delle assicurazioni (artt. 149 e 150), secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, ma non gli toglie la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 441). La Consulta, in precedenza, qualche volta aveva emanato ordinanze di carattere procedurale senza entrare nel merito (ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007; n. 179/2006); in altra occasione la Consulta si è pronunciata rimarcando la mancata interpretazione costituzionalmente orientata, ad esempio con la nota ordinanza n. 205/2008. In quest'ultima pronuncia la corte ha escluso l'interpretazione per cui il codice delle assicurazioni esclude che il trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno. Una lettura conforme alla Costituzione permette di considerare il codice delle assicurazioni come un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione. Continuano dunque ad applicarsi gli articoli 1917, 2043 e 2054 del codice civile (Corte costituzionale, 13 giugno 2008 n. 205).

Possibile agire contro l'assicuratore. La giurisprudenza di merito si è prontamente adeguata e ha dichiarato, già a seguito della dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 205/2008, al danneggiato che potrebbe agire direttamente per il risarcimento contro il proprio assicuratore, è consentito anche di agire anche nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione (giudice di pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439).

Al riconoscimento della facoltatività dell'azione diretta contro la propria assicurazione i giudici di merito arrivano anche attraverso una interpretazione letterale delle norme: nell'articolo 149 del codice delle assicurazioni si usa il verbo «può» e questo si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l'azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d'assicurazione ma, può, in alternativa, scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest'ultimo (che deve necessariamente essere chiamato perché tecnicamente è «litisconsorte necessario»). Attenzione, però. Per chiamare in causa la assicurazione della controparte bisogna avere inviato alla stessa la messa in mora, in quanto l'articolo 149 del codice delle assicurazioni obbliga a inviare la messa in mora anche a quest'ultima compagnia, anche se per conoscenza (giudice di pace Pozzuoli, 14 luglio 2008 , n. 1852).

La richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione

del veicolo del responsabile civile: la comunicazione è un atto indispensabile al fine di porre in grado quest'ultimo soggetto di conoscere fin dalla fase stragiudiziale. In caso di mancato invio della richiesta risarcitoria ad entrambe le compagnie di assicurazione l'eventuale azione diretta (giudice di pace Torino, 28 novembre 2007 , n. 11700).

Il principio formulato dalla Consulta era stato anticipato in svariate sentenze dei giudici di merito. Il giudice di pace di Roma (con una sentenza del 14 febbraio 2008), oltre a evidenziare il significato letterale della norma (caratterizzata dall'uso dell'ausiliare «potere») richiama anche principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge-delega 29 luglio 2003 n. 229, finalizzati a tutelare il soggetto debole nelle procedure liquidative, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2005/14/Ce.

La terza via. Una via salomonica è quella prescelta in taluna sentenza, nella quale si è deciso che qualora la domanda di risarcimento danni per sinistro stradale rientri nella procedura di risarcimento diretto, è corretta l'azione proposta dal danneggiato sia verso la propria compagnia che verso il responsabile civile. Seguendo questo filone il danneggiante deve essere necessariamente citato in giudizio, per poter esercitare le proprie difese, potrebbe altrimenti correre il rischio di vedere accertata a proprio carico una responsabilità in violazione del principio dei limiti soggettivi del giudicato (giudice di pace S. Anastasia, 13 giugno 2008). Tra l'altro le riflessioni in merito alla individuazione dei soggetti da coinvolgere nel giudizio potrebbe essere collegata anche alla questione dei compensi professionali: così è stato deciso che l'articolo 149 dlgs n. 209/2005 pur prevedendo che si debba convenire in giudizio soltanto l'assicuratore del veicolo danneggiato, non ha tuttavia escluso che quest'ultimo, in forza dell'articolo 2054 codice civile, possa chiamare in causa anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. Il principio è stato formulato in una causa in cui l'indennizzo versato al danneggiato dalla propria impresa di assicurazioni non era stato ritenuto soddisfacente dal danneggiato, in quanto non comprensivo delle spese legali stragiudiziali e dei danni da fermo tecnico e il danneggiato aveva promosso azione contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore (giudice di pace Frosinone, 11 marzo 2008 , n. 358).

Contro corrente andava, invece, altra giurisprudenza, che in regime di indennizzo diretto stabiliva che il danneggiato può agire in giudizio nei soli confronti della stessa (Giudice di pace Martina Franca, 27 marzo 2008 , n. 165)

Spiragli sulle spese legali. In materia di spese legali uno spiraglio favorevole agli avvocati è quello aperto dalle sentenze che riconoscono il rimborso all'assicurato delle eventuali spese legali stragiudiziali sostenute da questo a tutela del suo diritto, anche in regime di risarcimento diretto ex articolo 149 dlgs n. 209/2005, qualora l'impresa di assicurazione abbia inviato al proprio assicurato-danneggiato l'offerta di risarcimento oltre il termine di 60 giorni stabilito (articolo 148, comma 1, dlgs n. 209/ 2005) e il danneggiato non abbia accettato tale offerta, essa è tenuta (giudice di pace Milano, 31 luglio 2008, n. 19143).

Più in generale, invece, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma (9 dpr n. 254 del 2006) che esclude, nella liquidazione della somma offerta al danneggiato dalla propria compagnia di assicurazioni in caso di sinistro stradale disciplinato dal risarcimento diretto, il pagamento del compenso all'avvocato per l'assistenza prestata nella fase stragiudiziale (giudice di pace Cagliari, 6 febbraio 2008).

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Le richieste dei professionisti

Ma per gli avvocati i temi ancora sul tappeto sono molti

Dubbi su facoltatività della procedura, azione diretta, compensi e danno alla persona

Lun. 18 - Il primo problema sottolinea la necessità della introduzione della facoltatività della procedura dell'indennizzo diretto. Nella versione vigente del codice delle assicurazioni (articolo 149) è previsto che in caso di sinistro tra due veicoli, assoggettato alla disciplina dell'indennizzo diretto i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Per quanto in materia la giurisprudenza di merito e anche costituzionale (seppure con ordinanze di inammissibilità) si sia più volte pronunciata nel senso della facoltà dell'azione diretta contro la propria impresa di assicurazione (con la conseguente possibilità di rivolgere la richiesta al danneggiante e all'assicurazione del danneggiante) gli organismi associativi rappresentativo dell'avvocatura chiedono al legislatore una riformulazione letterale della disposizione, così da togliere ogni possibile dubbio. Un intervento non è superfluo neppure dopo le pronunce della Corte costituzionale, che si è limitata a interventi interpretativi.

Il problema riguarda le ipotesi in cui si applica il meccanismo dell'indennizzo diretto e quindi il caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello Cid o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.

Altro problema posto dalla legislazione attuale riguarda l'azione diretta e cioè l'azione che il danneggiato può intentare direttamente contro l'assicurazione. Nell'articolo 149 del codice delle assicurazioni (relativo all'indennizzo diretto) si prevede che nel caso in cui la propria assicurazione non paghi il danneggiato può proporre l'azione diretta «nei soli confronti della propria impresa di assicurazione». Anche in questo caso la giurisprudenza di merito ha allargato le maglie della norma e ha chiarito che al danneggiato, che potrebbe agire direttamente per il risarcimento contro il proprio assicuratore, «è consentito agire anche nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia di assicurazione» (giudice di pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439).

A scanso di equivoci la richiesta dal mondo forense è di consentire espressamente l'azione diretta nei confronti della assicurazione di controparte. Si giungerebbe a questo risultato se il comma 6 dell'articolo 149 venisse riformulato nel senso di consentire al danneggiato, in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta, o di diniego di offerta o di mancato accordo, di promuovere l'azione diretta ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni. Tra l'altro è stato segnalato che, nel sistema attuale, la limitazione dell'azione alla propria assicurazione provoca problemi di gestione del processo; se la causa si svolge tra assicurato e propria assicurazione vuol dire che non devono essere presenti né il responsabile del sinistro e neppure l'assicurazione di quest'ultimo. Non è, dunque, garantito in questi casi il cosiddetto «interpello» e cioè l'interrogazione dell'interessato da parte del giudice. Senza possibilità di interrogatorio formale l'interessato viene privato di un mezzo di prova orale utilizzabile per a provocare la confessione giudiziale del responsabile del sinistro. Si

tratta di un problema grosso, ad esempio, nei processi in cui non vi sono testimoni da sentire. L'unico rimedio attualmente possibile è nelle mani del giudice, che può autorizzare la chiamata in causa della controparte.

Una terza questione riguarda i compensi professionali. L'art. 9 del dpr 254/2006 (regolamento dell'indennizzo diretto) prevede al comma 2 che «nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona». I legali chiedono l'abrogazione di tale norma, sostenendo che essa viola il diritto di difesa ai danni dei soggetti con meno possibilità economiche. In effetti la norma non impedisce (né potrebbe farlo) all'avvocato di prestare consulenza e assistenza, solo che i relativi compensi sono posti a carico dell'interessato e non dell'assicurazione. In sostanza l'effetto della disposizione può anche essere l'introduzione di una disparità di trattamento tra chi può permettersi l'assistenza di un avvocato e chi no.

Altro tema del dibattito è l'estensione del sistema dell'indennizzo diretto anche ai danni alla persona (e non solo alle cose). La richiesta dal mondo dell'avvocatura è di limitare il meccanismo ai soli danni «auto». Su questo versante si avverte maggiormente e può suscitare imbarazzo il conflitto di interesse tra assicurato e assicuratore, che è anche debitore dell'indennizzo. Per l'assicurazione, in veste di debitore dell'indennizzo potrebbe esservi un interesse a tenere bassa la cifra da pagare, ma in veste di assicuratore dovrebbe tutelare al meglio l'assicurato (con il più alto risarcimento possibile): un conflitto particolarmente grave se si parla di danni fisici. La strada legislativa più radicale prevede l'eliminazione dei riferimenti al danno alla persona dagli articoli del codice delle assicurazioni dedicati all'indennizzo diretto.

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Le normative antiterrorismo mettono i bastoni tra le ruote alle cosiddette triangolazioni

Antiriciclaggio, i compiti dei legali

Lu. 18 - A ridosso degli attentati del 2001 il Gruppo di azione finanziaria (Gafi) emanò le Raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo che fissano gli standard minimi cui ogni paese dovrebbe adeguarsi ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno. Dall'altro lato, l'esistenza in alcuni paesi che non si adeguano a questi standard di free zones che garantiscono privilegi commerciali ad imprese estere, rappresenta uno stimolo per l'investimento negli stessi. Basti pensare al boom del settore delle costruzioni o degli investimenti immobiliari italiani registrato negli ultimi anni ad Abu Dhabi. Le compravendite immobiliari, tuttavia, sono tra le attività più soggette a rischio di riciclaggio, rischio che aumenta soprattutto in paesi in cui, proprio in virtù delle free zones, è per definizione più facile il trasferimento di capitali di provenienza illecita. È anche per questo che, secondo quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio 231/07, le imprese italiane hanno l'obbligo di un'adeguata verifica della clientela attraverso un approccio basato sul rischio che l'operazione celi un riciclaggio.

«È dovere dei soggetti destinatari degli obblighi di legge», spiega l'avvocato Fabio Brembati, partner dello studio Baker&McKenzie, «di valutare la congruità e l'interesse economico sotteso ad ogni transazione, individuandone possibili profili di rischio. Nelle transazioni commerciali, inoltre, si dovrebbe sempre evitare l'interposizione di intermediari dal ruolo incerto che non apportano alcun valore aggiunto».

Una delle vie più semplici per ovviare ai limiti di legge è, infatti, il ricorso alle cd triangolazioni. Per prevenirne i rischi, la “Raccomandazione Speciale VII» del Gafi disciplina l'ipotesi di trasferimenti di denaro a distanza effettuati con l'ausilio di un intermediario terzo (intermediary financial institution). In tal caso obbligo è che i dati del soggetto ordinante il bonifico siano comunque tracciati, anche qualora la cosiddetta intermediary financial institution operi in un paese in cui la normativa domestica non rende obbligatorio questo adempimento. «La pratica dei “free riders” che sfruttano regimi di contrasto al finanziamento del terrorismo meno stringenti», commenta Daniela Pesci, senior manager anti-money laundering di PricewaterhouseCoopers, «può essere in parte ridotta in termini di deterrenza attraverso l'applicazione di procedure antiriciclaggio di gruppo che prevedano, anche per le proprie branch stabilite in paesi a rischio, l'osservanza della normativa nazionale della capogruppo ove più “rigorosa/restrittiva” rispetto a quella dello stato estero di insediamento». Per prevenire e cercare di arginare le triangolazioni, la Banca d'Italia ha anche predisposto degli indicatori di anomalia che agevolano l'individuazione di attività contra legem.

Obbligo di legge e pratica di business sicura è il regolare accertamento che nel database della propria clientela non siano presenti nominativi inseriti nelle black list individuate dalle norme per la lotta al finanziamento del terrorismo. L'operazione non è banale, anche in relazione al fatto che i nominativi presenti nelle black list sono stranieri e possono venire traslitterati in modi assolutamente diversi ed arbitrari in fase di digitazione ed acquisizione di un nuovo cliente.

Mohamed, Muhammad, Moamed, ad esempio, sono indicativi dello stesso nome arabo. Una diligenza specifica da parte dell'impresa dovrebbe poi essere indirizzata a risolvere eventuali omonimie. «A titolo esemplificativo», ricorda la Pesci, «si pensi al caso di scuola della banca che segnalava come sospetto di finanziamento del terrorismo il soggetto omonimo di un noto ministro della Guerra dello stato dell'Afghanistan, in quanto data di nascita e nominativo dei due individui apparivano coincidenti. Il problema fu tuttavia, e per questa omissione la banca venne censurata, sebbene non sanzionata, che il soggetto omonimo, correntista della segnalante, risultava residente da anni in Italia e riceveva mensilmente il proprio stipendio sul conto bancario a sé intestato, spesso prelevando con moduli di sportello personalmente la provvista creata dall'accredito delle buste paga. Difficile in questo caso dimostrare che la banca non avesse strumenti per risolvere il problema di omonimia». Le banche, storicamente tra i primi destinatari di obblighi antiriciclaggio, devono valutare la congruità delle operazioni e registrare le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela stessa, pena una multa da 2.600 a 13.000 . In caso di operazioni sospette, inoltre, dovrebbero astenersi dall'operazione finché non abbiano effettuato la segnalazione all'Uif, pena il pagamento fino al 40% dell'importo dell'operazione segnalata.

«Praticamente il legislatore ha voluto responsabilizzare tutti i professionisti che assistono le società, assegnando loro un ruolo di controllo della legalità che possa far emergere tutte le irregolarità che possono “falsare” e danneggiare l'economia italiana», spiega Brembati. Tanto per le banche quanto per le imprese, comunque, il focus dovrebbe essere fermo sui controlli interni, da allineare a quelli da inserire nel nodello organizzativo ex dlgs 231/01, quali richiamati dall'art. 25-quater sui reati di terrorismo e adottati anche nelle branch insediate in paesi a rischio. Sebbene l'adozione del modello sia una facoltà e non un obbligo per gli enti (salvo il caso di società quotate appartenenti a specifici segmenti, si pensi a quello Star), lo stesso si inserisce nella filosofia regolamentare che intende valorizzare la capacità di autodiagnosi della singola impresa e la sua capacità di creare regole efficienti e specifiche per la prevenzione del rischio». *Maria Buonsanto*

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Il principio affermato dalla cassazione

Giudice di pace, sì alle notifiche per via postale

Lun. 18 - Legittimo il deposito degli atti anche per posta. Almeno nel giudizio davanti al giudice di pace. Lo stabilisce la Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 4 marzo 2009, n. 5160. È, dunque, legittimo il deposito di atti inviati tramite posta oltre a quello solito in cancelleria. La pronuncia deriva dall'analisi di un processo che si è tenuto dinanzi ad un giudice di pace. Si aprono, dunque, nuovi orizzonti dettati da ragioni di economia e celerità processuale. Non a caso, infatti, la Suprema corte fonda le proprie argomentazioni rilevando la maggiore semplicità e velocità del processo in questione. Gli Ermellini partono dal presupposto che il deposito degli atti stessi non è frutto del volere autonomo del soggetto che li ha prodotti, ma il risultato del tecnicismo processuale, a fortiori civile. Ritengono, poi, che l'atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto. E per ciò stesso non potrà mai essere dichiarato inesistente. In ogni caso, semmai si potesse ravvisare un'ipotesi di nullità questa dovrebbe derivare da una disposizione normativa che la preveda esplicitamente. Ma detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta. Quindi, nel caso in cui l'atto per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione si configurerebbe un'altra ipotesi ovvero una mera irregolarità, oltretutto sanabile. Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è il contatto concreto fra la parte e la Cancelleria. Il raggiungimento dello stesso costituisce il presupposto per l'accettazione del deposito dell'atto inviato. Con detta pronuncia gli Ermellini, pertanto, distinguono una forma di deposito «tipico» da uno cd «atipico». La differenza fra i due consiste proprio nelle modalità del deposito in questione. La sentenza citata intende, quindi, elevare a prassi ciò che finora è stata l'eccezione, ritenendo non giustificata una disparità di trattamento in relazione alla materia o al rito applicato. In realtà, nella pratica finisce per essere tale. Infatti, è inevitabile una diversità di regime tra le due tipologie di depositi per una serie di motivi. Innanzitutto, il tempo del deposito sarà quello attribuito dal cancelliere, e non soltanto dall'ufficio al momento della ricezione dell'atto. Nelle sedi giudiziarie di particolari dimensioni, verosimilmente, l'atto giunge in un ufficio postale e solo dopo verrà trasmesso al cancelliere competente per gli adempimenti del caso. In ordine a questo primo aspetto ne consegue che il tempo tecnico necessario del trasporto e della relativa consegna del plico rimarrà a totale carico del mittente, con i connessi rischi di smarrimento o nondimeno di deterioramento. Quindi è evidente che non possa esserci una parità di trattamento tra questo tipo di deposito e quello diretto. In definitiva, i punti essenziali su cui sorgono problemi si riferiscono ad alcuni aspetti tra i quali le modalità del deposito per cui la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all'atto del ricevimento. La cancelleria sarà, altresì, onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare inserimento nei fascicoli di competenza. Questo implicherà l'esame dell'atto, il ritrovamento degli estremi del procedimento e da ultimo l'inserimento nel fascicolo. Quanto alla verifica dell'atto le ipotesi possono essere due: nel primo caso la cancelleria dovrà subito verificare la provenienza dell'atto, la data, la certezza della riconducibilità al soggetto legittimato, poi mettervi il timbro del depositato ed infine inserire l'atto nel fascicolo. In un secondo caso, invece, la cancelleria si limiterà all'inserimento nel fascicolo dell'atto timbrato, lasciando alla piena discrezionalità del Giudice adito ogni valutazione sulla idoneità e completezza dell'atto nonché la relativa decisione se ammettervi il deposito oppure no. In conclusione, dunque, sarà una strada difficilmente praticabile. Allo stato attuale, purtroppo, non basta una sentenza, ancorché di massima autorevolezza, ad eliminare i problemi di strutture e di personale nell'ambito dell'attività giudiziaria. *Chiara Ponti*

IL SOLE 24 ORE

Ddl sicurezza. Il provvedimento votato dalla Camera modifica anche il Codice della strada
Multe con aggravante notturna

Sanzioni aumentate per gli illeciti commessi fra le 22 e le 7

dom. 17 - Parola d'ordine 'notti tranquille'. Enel nostro ordinamento debutta l'aggravante temporale, con l'inasprimento delle sanzioni per chi commette un'infrazione dopo il tramonto del sole. Una sorta di coprifuoco e una previsione innovativa per un ordinamento che conosce in gran parte fenomeni di aggravamento del trattamento punitivo collegati alle modalità con cui è stato compiuto l'illecito o alla personalità dell'autore. La novità è stata introdotta tra le correzioni al Codice della strada, che si avvia a diventare uno dei provvedimenti più modificati del panorama legislativo, contenute nel disegno di legge sulla sicurezza all'esame del Senato dopo il voto di fiducia che è arrivato giovedì dalla Camera. E nelle novità trovano spazio anche una stretta sul rilascio della patente, un nuovo giro di vite sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti, sui motociclisti minorenni e per chi elude gli obblighi assicurativi. L'aggravante cronologica (solo in due casi si tratta di un intervento penale e per il resto l'intervento è collocato sul piano amministrativo) farà aumentare le sanzioni per chi commette alcune particolari infrazioni nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 7. Per chi viene sorpreso al volante sotto l'effetto di stupefacenti o alcol è previsto l'aumento fino alla metà dell'importo della precedente ammenda. Nel caso della guida sotto l'effetto di stupefacenti il massimo da pagare sarà di 9.000 euro, mentre l'effetto alcol potrà costare anch'esso fino a 9.000 euro solo quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi/litro. Stessa logica per quanto riguarda l'incremento delle sanzioni, solo amministrative, che possono colpire alcune violazioni come, per esempio, quelle in materia di mancato rispetto delle norme sulla velocità (comprese quelle sulle "gare notturne" oggi sempre più diffuse soprattutto nelle grandi città) e i relativi limiti, di distanza tra i veicoli, di precedenza, di cambiamento di direzione o di corsia. In tutti questi casi l'aumento della sanzione pecuniaria è di un terzo. Gli incrementi del gettito, se l'infrazione è stata contestata da vigili, saranno poi indirizzati a finanziare, almeno in parte, il Fondo contro l'incidentalità notturna. Mano più pesante, poi, con la guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di stupefacenti. Se sinora era prevista la sospensione della patente solo fino a un massimo di 2 anni, il disegno di legge sicurezza raddoppia e porta lo stop a 4 anni. Come pure a 4 anni viene portato il periodo di sospensione a causa della misura di sicurezza decisa nei confronti di chi è stato condannato, anche a titolo non definitivo, per reati di produzione, detenzione o traffico di droghe. Ridefiniti, poi, i requisiti morali per ottenere il rilascio dei documenti di guida. Non potranno così avere la patente o i certificati di abilitazione e idoneità per la guida di moto e ciclomotori, i delinquenti abituali o per tendenza, tutti coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione sulla base della legge 1423 del 1956 (si tratta di una legge indirizzata alle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica), i condannati per alcuni reati legati a traffico e detenzione di stupefacenti. A disciplinare la fase transitoria, è però previsto che, oltre all'impossibilità di ottenere il titolo che abilita alla guida, scatti anche la revoca per chi si trova nelle medesime condizioni. La revoca non potrà, però, intervenire se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o da quella del passaggio ingiudicato della condanna. Fatto salvo poi il fatto che il mezzo sia stato utilizzato per commettere un reato, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente privo di copertura assicurativa quando è stato fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Sospensione per un anno della patente, inoltre, per l'autore della contraffazione. Infine, viene introdotta una nuova norma sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, il "patentino" del ciclomotore per i minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni. Si dispone, in sostanza, un'equiparazione ai casi in cui è stabilita la sanzione amministrativa accesso sia per i possessori della patente di guida. Con il paradosso per cui chi è in possesso della patente di guida si vedrà applicate le misure accessorie (ritiro, sospensione e revoca) anche quando per il veicolo condotto non serviva la patente. *Giovanni Negri*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Promuovere l'attività via Internet nel rispetto della deontologia forense

di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale
mail@paolaparigi.it - www.paolaparigi.it

Gli strumenti di marketing per lo studio legale I dettami della deontologia forense

Prima di procedere all'analisi dei contenuti specifici del sito internet dello studio legale, che rientra a pieno titolo tra gli strumenti consentiti per la comunicazione dal Codice Deontologico Forense, esaminiamo in linea generale queste prescrizioni.

Dopo la Legge Bersani la formulazione degli artt. 17, 17 bis e 18 (riguardanti rispettivamente le informazioni sull'attività professionale, le modalità di informazione e i rapporti con la stampa), è stata emendata nel dicembre del 2006 e allineata all'introduzione di un generico diritto dell'avvocato di servirsi della cosiddetta "pubblicità informativa" (da notare che il decreto, prima di essere convertito in legge parlava solo di "pubblicità").

L'avvocato ha dunque facoltà di fornire indicazioni sulla propria attività rispondenti innanzitutto al generale criterio del decoro professionale e della tutela dell'affidamento della clientela.

Valgono pertanto, a maggior ragione per gli avvocati, i limiti imposti per ogni forma pubblicitaria dal D.Lgs. 74/1992 modificato dal D.Lgs. 25/2000 e dalla Legge 49/2005, in attuazione delle direttive 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa che in linea di principio si prefiggono lo scopo:

«[...] di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa» e stabiliscono che «La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta».

La norma deontologica, che sotto si riporta testualmente, impone inoltre il rispetto della riservatezza e della segretezza di alcuni dati che si riferiscono all'attività peculiare dell'avvocato e vieta espressamente che possa farsi il nome del cliente, neppure per giustificare una specifica esperienza in un determinato settore del diritto, e nemmeno con il suo consenso.

Questo divieto non ha corrispondenti, ad esempio, nelle norme etico-professionali inglesi e statunitensi e pone grave imbarazzo a quegli studi che, lavorando con clientela internazionale e in un mercato "cross-border", si trovano a confrontarsi con studi legali inglesi o americani che hanno maggiori facoltà di comunicare la propria esperienza anche citando pratiche ed operazioni a loro affidate dai clienti.

La prassi, in voga in quei mercati, di classificare l'attività degli studi proprio in base ai risultati ottenuti stilando vere e proprie classifiche (ranking), viene aggirata dagli studi italiani grazie alla notorietà delle operazioni stesse che, molto spesso sono già state divulgate dalla stampa specializzata.

Sotto questo profilo la norma deontologica italiana è tutt'ora carente, in particolare in riferimento ad attività stragiudiziali societarie e finanziarie già concluse, già notorie, con il consenso del cliente e al solo scopo di dimostrare la propria esperienza e competenza in uno specifico settore.

Basti pensare a come questo divieto viene pure vanificato dall'interesse che la stampa di cronaca dedica al rapporto con i legali coinvolti nei processi di maggior scalpore.

Tale facoltà è di fatto riservata (e ampiamente sfruttata a scopo pubblicitario) solo a quegli avvocati che già sono “famosi” o che difendono o assistono persone e aziende “famosi”, discriminando tutti gli altri.

L'art. 17 del Codice Deontologico forense, relativo alle *Informazioni sull'attività professionale* prescrive quanto segue:

«L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi».

L'art. 17 bis inoltre prescrive l'indicazione obbligatoria e facoltativa di una serie di informazioni, considerate necessarie alla sua completezza e in particolare, sono obbligatorie:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Sono invece facoltativi:

- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione

di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

Quanto al sito internet, lo stesso art. 17 bis prescrive:

«L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo».

Ci occuperemo nel dettaglio delle concrete applicazioni di queste norme nei prossimi interventi.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

La modernità del modello di giurisdizione nella Costituzione	
MANIFESTAZIONE	congresso nazionale
DATA	sabato 16 e domenica 17 maggio 2009
CITTÀ	<i>Siracusa</i>
LUOGO	Salone Borsellino - Palazzo Vermexio, Piazza Duomo
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Associazione Nazionale Magistrati

TEMA	L'evoluzione del diritto internazionale privato in materia di contratti: il nuovo regolamento comunitario 593/08
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 19 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione legislazione italiana e comunitaria
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	L'informatica per il giurista: dal bit ad internet
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 19 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Cultura - Commissione Difensore civico forense
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Organismo di vigilanza, vertici e funzioni aziendali: dialettica e interazioni
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	mercoledì 20 maggio 2009
CITTÀ	<i>Milano</i>
LUOGO	Circolo della Stampa, Corso Venezia n. 16
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001
VARIE	Verranno riconosciuti quattro crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	L'avvocatura protagonista dell'attuazione e della promozione dei Diritti dell'Uomo
MANIFESTAZIONE	convegno di studi
DATA	mercoledì 20 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala della Promoteca, Campidoglio
ORARIO	Dalle 10
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di diritto amministrativo
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	L'istruttoria, l'udienza di discussione e le decisioni assumibili
MANIFESTAZIONE	seminario di diritto processuale amministrativo
DATA	mercoledì 20 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 13
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto amministrativo
NOVITÀ	

TEMA	Regole e modi della soluzione delle controversie d'impresa
MANIFESTAZIONE	corso di approfondimento per giuristi e consulenti d'impresa
DATA	giovedì 21 maggio 2009
CITTÀ	<i>Bergamo</i>

LUOGO	Sala Galeotti - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo, Via dei Caniana n. 2
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Bergamo, Confindustria Bergamo
VARIE	Verranno riconosciuti quattro crediti formativi per gli avvocati e quattro crediti formativi per i dottori commercialisti
NOVITÀ	

TEMA	L'arbitrato sportivo
MANIFESTAZIONE	seminario sul diritto sportivo
DATA	giovedì 21 maggio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport
VARIE	Verranno riconosciuti ventiquattro crediti formativi per l'intero corso
NOVITÀ	

TEMA	La giustizia costituzionale: approdi e prospettive
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	giovedì 21 maggio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula 211 - Università Luiss "Guido Carli", Viale Romania n. 32
ORARIO	Dalle 16
ORGANIZZAZIONE	Università Luiss "Guido Carli"
NOVITÀ	

TEMA	Il diritto amministrativo in prospettiva europea
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 21 maggio
CITTÀ	Pisa
LUOGO	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna

NOVITÀ

TEMA	Libere professioni protagoniste del cambiamento: come riscrivere le regole della società italiana
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 21 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala della Promoteca, Campidoglio
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Crediti formativi professionali
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	La tutela dei diritti umani - Liberi dall'emergenza
MANIFESTAZIONE	terza conferenza sulla difesa dei non difesi
DATA	giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2009
CITTÀ	<i>Firenze</i>
LUOGO	Grand Hotel & Westin Excelsior, piazza Ognissanti n. 1
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Associazione Italiana Giovani Avvocati
NOVITÀ	

TEMA	I dati genetici nel biodiritto
MANIFESTAZIONE	forum di biodiritto
DATA	giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2009
CITTÀ	<i>Trento</i>
LUOGO	Sala Conferenze - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, Via Verdi n. 53
ORARIO	Dalle 9,15
ORGANIZZAZIONE	Università di Trento
NOVITÀ	

TEMA	La figura del datore di lavoro - Articolazione e trasformazioni
MANIFESTAZIONE	XVI congresso nazionale

DATA	giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 maggio 2009
CITTÀ	<i>Catania</i>
LUOGO	Monastero dei Benedettini (giovedì e sabato), Teatro Bellini (venerdì)
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale
NOVITÀ	

TEMA	L'indipendenza del mediatore familiare: profili di deontologia e specificità dei ruoli
MANIFESTAZIONE	Il congresso nazionale
DATA	venerdì 22 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari
VARIE	Verranno riconosciuti sette crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Magistratura e Consiglio Superiore in Francia e in Italia
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	venerdì 22 maggio 2009
CITTÀ	<i>Perugia</i>
LUOGO	Sala del Consiglio Provinciale - Palazzo della Provincia, Piazza Italia
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria
NOVITÀ	

TEMA	An International community of legislatures?
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	venerdì 22 maggio 2009
CITTÀ	<i>Parma</i>
LUOGO	Sala di lettura - Sezione Diritto Pubblico - Università di Parma, Via Università n. 12
ORARIO	Dalle 11
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Parma
NOVITÀ	

TEMA	Vulnera mentis III - Consensus conference - Criteri di classificazione degli esiti del trauma encefalo-midollare e loro valutazione medico legale. Risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale
MANIFESTAZIONE	XVIII congresso medico giuridico nazionale
DATA	venerdì 22 e sabato 23 maggio 2009
CITTÀ	<i>Pisa</i>
LUOGO	MyOne Hotel Galilei,
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Associazione "M. Gioia"
NOVITÀ	

TEMA	Responsabilità della Pubblica Amministrazione
MANIFESTAZIONE	corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa
DATA	mercoledì 27 maggio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala Vanvitelli - Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Avvocatura Generale dello Stato, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
NOVITÀ	

TEMA	Diritto commerciale uniforme: principi e pratica
MANIFESTAZIONE	Il seminario internazionale
DATA	venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio 2009
CITTÀ	<i>Venezia</i>
LUOGO	Palazzo Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio 2079
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Union Internationale des Avocats (Comitato Nazionale Italiano)
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi per ogni mezza giornata di partecipazione